

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
partners**

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

valdagno (vi) – via l. festari,15
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: LE VALUTAZIONI DI FINE ANNO IN MERITO AI CREDITI IN SOFFERENZA

La chiusura dell'esercizio costituisce l'occasione, e in molti casi la necessità, di effettuare valutazioni in merito ai crediti verso clienti che presentano difficoltà nel loro incasso.

Il fenomeno, alquanto diffuso, atteso il perdurare della grave crisi economica che interessa l'economia non solo nazionale, pone come argomento di grande attualità la questione della solvibilità dei crediti.

La problematica si pone sotto un doppio profilo:

il primo di tipo reddituale

con riferimento alla possibile rilevazione di perdite su crediti deducibili dal punto di vista fiscale (naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio);

il secondo, che coinvolge l'aspetto Iva,

e cioè la possibilità di recuperare l'imposta addebitata e versata sulle fatture dalle quali scaturiscono i crediti in sofferenza.

Si tratta di problematiche distinte e che si fondano su presupposti differenti (più stringenti in ambito Iva piuttosto che per le imposte dirette) che di seguito verranno brevemente esaminati, al fine di offrire a ciascuna impresa gli strumenti per operare le valutazioni nel merito.

Disciplina ai fini Iva

La disciplina Iva consente al creditore il recupero dell'imposta sui crediti in sofferenza in presenza di condizioni ancor più stringenti di quelle previste per il riconoscimento della deducibilità delle perdite sui crediti. Al verificarsi di tali condizioni il creditore può quindi emettere nota di credito per il recupero dell'imposta, avendo cura di indicare la seguente dicitura:

"Documento di accredito emesso ai sensi dell'art.26, co.2, DPR n.633/72, come modificato dalla L. n.30/97, al solo fine di recuperare l'imposta. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto."

Si precisa che la detrazione potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'effettuazione della variazione in diminuzione. Si ricorda, inoltre, che tale nota ha validità ai soli fini Iva e non comporta la rinuncia al credito. Nel caso poi, in un secondo tempo, si incassi tutto o in parte tale credito, sarà necessario emettere nota di variazione per restituire l'Iva recuperata.

Disciplina ai fini redditi

Per chiare ragioni di cautela fiscale, l'Erario richiede la sussistenza di elementi certi (nell'esistenza) e precisi (nell'ammontare) per poter dedurre il relativo costo derivante dalla perdita su crediti.

Le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili solo quando sono divenute definitive; si escludono, pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità, processi di tipo valutativo e presuntivo.


Tralasciando le ipotesi riconducibili a crediti verso soggetti interessati da procedure concorsuali o a quelle della cessione del credito (per le quali consigliamo un contatto diretto con lo Studio), ci soffermiamo sulle ipotesi consistenti nella remissione del debito e sullo stralcio dei crediti di modesta entità.

Remissione del debito

La procedura di "remissione del debito" va giustificata da valide ragioni economiche dell'impresa: stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento "extra" tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo.

Sul punto la circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche ha affermato *"Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui risulta l'avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l'esistenza attuale di una causa di inesigibilità"*.

Nel caso di "stralcio" di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze:



Fac-simile di dichiarazione di remissione del debito

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premess

che risulta creditore nei confronti di con sede in Via codice fiscale e partita Iva dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €...../..... (..... virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €...../..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

Stralcio crediti di modesta entità

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio per la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del 6/08/76, abbia chiarito che:

" per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, per la deduzione...delle perdite... nel periodo in cui si verificano...possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".

La valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo riguardo non solo all'ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

Fac simile prospetto dei crediti di modesta entità da stralciare

Le perdite su crediti di modesta entità		
Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Valdagno-Dueville, 30 dicembre 2010

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli